



Parere n. 21 del 23/09/2020

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 17/09/2020, AVENTE AD OGGETTO “ ESERCIZIO FACOLTÀ, AI SENSI DELL’ART. 232 COMMA 2 DEL TUEL, DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO – PATRIMONIALE, ALLEGANDO AL RENDICONTO UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE CON LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE ED AI SENSI DELL’ART. 233 COMMA 3 DEL TUEL ED ESONERO DALL’OBBLIGO DI TENERE IL BILANCIO CONSOLIDATO”.

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce



Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di settembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/09/2020.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati - Armonizzazione contabile enti territoriali come integrato dalla legge n. 126/2014;
- l'art. 232 del TUEL n. 267/2000;
- l'art. 233 bis comma 3 del TUEL,
- lo statuto dell'Ente;
- preso atto che
- dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore l'armonizzazione contabile;
- con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è stata integrata e aggiornata la



disciplina dell'armonizzazione contabile e modificata la disciplina della parte seconda del TUEL, al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento;

Considerato che

- l'art. 232, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2 ter, lettere a) e b), convertito nella legge n. 157/2019, recita: " Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3 bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011(1)(2). I predetti schemi sono stati pubblicati con decreto del 11/11/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze / Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- l'art. 233 bis comma 3 recita "3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato."

Preso atto

- della volontà dell'Ente di avvalersi di quanto previsto dall'art. 232 del TUEL e di esercitare la facoltà di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente,
- della volontà dell'ente di avvalersi della facoltà di esonero dalla predisposizione del Bilancio Consolidato secondo quanto previsto dall'art. 233 bis comma 3



- Visto l'art. 239 del TUEL,

accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile in ordine alla correttezza
amministrativa espresso dal responsabile del servizio Rag. Pietro Mazzeo,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta in esame.

Santo Stefano di Camastra, li 23/09/2020

Il revisore unico

Dott. Luigi Sorce